

Decreto Legislativo n. 49/2014

“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).”

Dal 14 aprile 2014 è attuativo il DLgs. 49/2014 che recepisce la Direttiva 2012/19/UE e sostituisce il DLgs. 151/2005 che ha istituito la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il nuovo decreto legislativo rimanda alla definizione di ulteriori disposizioni normative l'applicazione operativa di alcuni elementi di novità introdotti e, in attesa di tali nuove regole, si applicano in via transitoria le regole previgenti.

Tra le principali novità si segnala l'introduzione dei pannelli fotovoltaici a fine vita tra i RAEE cui si applicano le disposizioni del decreto e l'istituzione dell'obbligo del ritiro gratuito, da parte dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di RAEE di piccolissime dimensioni, senza obbligo di acquisto di un'apparecchiatura equivalente (ritiro “uno contro zero”).

Di seguito una sintesi dei principali aspetti del DLgs. 49/2014.

Ambito di applicazione

Il decreto è entrato in vigore il 12.4.2014 ma le sue disposizioni si applicano in tempi diversi:

- a) dal 12.4.2014 e sino al 14 agosto 2018, si applica alle AEE rientranti nelle categorie dell'allegato I ovvero:
 - Grandi elettrodomestici
 - Piccoli elettrodomestici
 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 - Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
 - Apparecchiature di illuminazione
 - Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
 - Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
 - Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
 - Strumenti di monitoraggio e di controllo
 - Distributori automatici
- b) dal 15 agosto 2018, si applica a tutte le AEE, classificate nelle categorie dell'allegato III ovvero:
 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura
 - Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²
 - Lampade
 - Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
 - Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.
 - Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Questo decreto non pregiudica l'applicazione di altre norme correlate che restano vigenti: la normativa di sicurezza e salute sulle sostanze chimiche; il Regolamento REACH; il decreto sulla progettazione

ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; il recente decreto sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle AEE; la parte inerente i rifiuti del Testo Unico Ambiente.

Sistemi di gestione dei RAEE

Anche dal nuovo decreto è previsto che l'attuazione di sistemi di gestione dei RAEE sia in caso ai **produttori di AEE** che devono adempiere ai loro obblighi di recupero e riciclaggio mediante la creazione di sistemi collettivi o individuali, cioè organizzati in proprio dal singolo produttore. Una novità consiste nel fatto che i sistemi individuali devono ottenere il riconoscimento del Ministero dell'Ambiente.

I produttori di AEE devono iscriversi telematicamente, prima dell'inizio dell'attività, al registro AEETEL fornendo le seguenti informazioni:

- Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato vanno indicati anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato.
- Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore.
- Categoria e tipologia specifica di AEE.
- Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi).
- Marchio commerciale dell'AEE.
- Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria.
- Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza).
- Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

Sono coinvolti nel rispetto degli obblighi posti in capo ai produttori di AEE anche i produttori che forniscono AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di vendita a distanza (con le specifiche modalità definite dal decreto).

L'obbligo del ritiro "uno contro uno" va rispettato anche da parte dei distributori che effettuano la vendita a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, che, per adempiere a tale dovere, sono chiamati a indicare in modo chiaro i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente o le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna. Questa indicazione costituisce elemento essenziale del contratto di vendita; la mancata indicazione, oltre a rendere nullo il contratto, dà diritto all'acquirente alla richiesta dell'integrale restituzione della somma pagata.

Deposito preliminare, raccolta, trattamento e adeguato recupero dei RAEE

Il Capo II del Decreto regola le fasi a carico dei distributori, dei centri di raccolta, degli impianti di recupero e trattamento e di preparazione per il riutilizzo.

I **distributori di AEE** hanno la responsabilità del trasporto dei RAEE domestici presenti presso le proprie aree di deposito preliminare (siano esse all'interno dei punti vendita o presso altri luoghi comunicati all'Albo Nazionale Gestori Ambientali), verso i centri di raccolta dei rifiuti urbani istituiti dai Comuni o presso i centri di raccolta appositamente autorizzati, secondo le modalità vigenti per la gestione dei RAEE (Schedario, documento di trasporto, no MUD).

Con il nuovo decreto questi RAEE possono essere trasportati anche presso gli impianti autorizzati al trattamento "adeguato", direttamente o tramite un trasportatore autorizzato, osservando le formalità e gli adempimenti applicati ai rifiuti (formulario, registro di c/s, MUD, iscrizione all'Albo Gestori ambientali).

Permane l'obbligo per i distributori del ritiro gratuito "uno contro uno" cui si aggiunge, per i distributori con superficie di vendita al dettaglio di AEE di almeno 400 mq, l'obbligo di ritiro a titolo gratuito di RAEE di piccolissime dimensioni (ovvero con dimensioni esterne inferiori a 25 cm) provenienti dai nuclei domestici, conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (ritiro "uno contro zero").

La raccolta differenziata dei RAEE domestici avviene con le seguenti modalità:

a) i **Comuni** assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità a titolo gratuito ai centri di raccolta ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica per i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione tra il Comune di provenienza e il Comune di destinazione; la convenzione è obbligatoria per i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE.

b) i **produttori di AEE**, individualmente o tramite i sistemi collettivi, possono organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.

Per quanto concerne la raccolta differenziata dei RAEE professionali i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi, avvalendosi anche dei centri di raccolta comunali dei RAEE domestici, previa convenzione con il Comune interessato, con oneri a proprio carico.

Il decreto prende in considerazione una nuova attività, la "preparazione per il riutilizzo", ossia le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. Questa attività dovrebbe essere promossa dalle pubbliche amministrazioni attraverso uso di strumenti economici, misure logistiche (come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo), adozione di idonei criteri nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, definizione di obiettivi quantitativi, misure educative, promozione di accordi di programma.

Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento "adeguato", che include almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo. I sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE sono istituiti dai produttori, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni del Reg.1005/2009/CE, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e del Reg.842/2006/CE, sui gas fluorurati ad effetto serra. Negli allegati VII e VIII del decreto sono indicati requisiti tecnici e modalità di gestione e stoccaggio che dovranno essere rispettati dagli impianti di trattamento (con altri DM potranno essere definiti criteri e modalità tecniche di trattamento aggiuntivi; una volta completato il quadro dei requisiti richiesti agli impianti e ai siti di trattamento i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento dovranno presentare istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione entro i tre mesi successivi). Entro il 12 ottobre 2014, il centro di coordinamento predisporrà un registro degli impianti di trattamento a cui i gestori dovranno iscriversi, mediante una semplice comunicazione e senza oneri aggiuntivi e a cui dovranno comunicare le quantità di RAEE trattati entro il 30 aprile di ogni anno. Questa comunicazione si aggiunge al MUD.

Informazione e monitoraggio

Per garantire la corretta gestione dei RAEE, l'**utilizzatore finale** ha diritto ad una serie di informazioni che devono essere erogate dai produttori e dai distributori di AEE nonché dal gestore del servizio pubblico di raccolta.

Il produttore di AEE all'interno delle istruzioni per l'uso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche deve fornire adeguate informazioni agli utilizzatori circa: l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti ma di effettuarne la raccolta differenziata; i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, e le possibilità di ritiro "uno contro uno" o "uno contro zero" (per i RAEE di piccolissime dimensioni); gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana per l'eventuale presenza di sostanze pericolose nelle AEE per una loro scorretta gestione; il significato del simbolo che si trova sulla marcatura delle AEE.

Gli obblighi di informazione all'utilizzatore finale sono posti in capo al distributore al dettaglio nel caso in cui l'AEE, per la sua tipologia, non preveda la fornitura delle istruzioni da parte del produttore. Il distributore garantisce che le informazioni siano fornite presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo.

Il gestore del servizio pubblico di raccolta, deve informare gli utilizzatori finali sulle misure adottate dal Comune per la raccolta dei RAEE domestici e sul ruolo che l'utilizzatore finale ha nella preparazione per il riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.

Adeguate informazioni vanno garantite anche a **chi effettua attività di trattamento dei RAEE** per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento, la riparazione, la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE. I produttori devono quindi fornire informazioni gratuite sulla preparazione al riutilizzo e il trattamento adeguato agli impianti di riciclaggio e ai centri di preparazione per il riutilizzo accreditati indicando almeno: le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE e il punto dell'AEE in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose. Per ogni nuova tipologia di AEE le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla prima immissione sul mercato.

Le apparecchiature immesse sul mercato devono essere dotate di un marchio di identificazione del produttore e il simbolo previsto per il corretto smaltimento (bidone barrato). Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull'AEE, questi sono apposti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso dell'AEE.

Sanzioni

Sono previste sanzioni a carico di tutti i soggetti:

- **distributori**: sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 € se non si rispetta il ritiro gratuito uno contro uno oppure uno contro zero quando dovuto;
- **produttori**: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 € per mancata iscrizione al registro AEETEL o per mancata effettuazione delle comunicazioni previste al suddetto registro; sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 100.000 € qualora non si attuino i sistemi di raccolta separata degli AEE professionali o i sistemi di trattamento e recupero dei RAEE e non provvedano a finanziare le relative operazioni;
- **titolari degli impianti di trattamento**: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 € per chi non si iscrive al registro istituito dal centro di coordinamento; sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 € qualora non vengano comunicate annualmente al centro di coordinamento le quantità trattate.

Disposizioni transitorie

In attesa che siano emanate le norme operative richiamate dal DLgs. 49/2014, valgono le seguenti disposizioni transitorie:

- continua l'attività dei sistemi collettivi già esistenti ed operanti secondo le modalità attuali;
- l'attività di recupero dei RAEE, è per ora regolata dal DM 5 febbraio 1998. Il gestore ha obbligo di indicare nella comunicazione di inizio attività, le misure adottate per garantire il "trattamento adeguato", il rispetto delle prescrizioni tecniche e il soddisfacimento dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi del decreto;
- per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 12/4/2014 si applicano particolari modalità transitorie;
- l'obbligo per il produttore di apporre il marchio di identificazione subentra dal 8/10/2014 (ovvero dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto).